

Oggetto: Convenzione per la regolamentazione della fruibilità pubblica dei beni ecclesiastici e religiosi oggetto di finanziamento in base al comma 1 lett. b-bis) dell'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012.

TRA

Il Commissario delegato per la ricostruzione post-sisma 2012 Regione Emilia-Romagnanato a il domiciliato/a per la carica in Bologna Viale Aldo Moro n. 52, il quale interviene e agisce in nome, per conto e nell'interesse della gestione commissariale / sisma 2012;

E

La Diocesi di..... nella persona dell'Ordinario Diocesanonato a il residente a e domiciliato per la carica presso la Curia di Via, agendo in qualità di Autorità Canonica preposta alla Vigilanza degli Enti Ecclesiastici a Lei sottoposti dal Diritto Canonico, agisce per conto della Parrocchia di, relativamente all'immobile denominato distinto a catasto alla partita n. foglio n. part. n. sito in restaurato a totale / parziale carico dei fondi concessi dal decreto-legge n. 74/2012 per l'emergenza sismica del 2012.

PREMESSA

- Visto il decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge 122 del 01 agosto 2012;
- Atteso che l'articolo 3 comma 1 lettera c) del decreto legge 06 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012 prevede la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
- Preso atto che l'articolo 4 decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge 122 del 01 agosto 2012, prevede che il Commissario delegato predisponga un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e di quelli degli enti ecclesiastici;
- Rilevato che il comma 1 lettera b-bis) dell'articolo 4 (integrazione ai sensi del comma 15 bis dell'articolo 10 del D.L. 83/2012) prevede l'estensione della predisposizione del piano urgente da parte del Presidente/Commissario anche agli edifici di uso pubblico ivi compresi: archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a);
- Visto in particolare il comma 1 lettera b-bis) dell'articolo 4 che prevede che *"I presidenti delle Regioni – Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi....."*;
- Atteso che con l'ordinanza n. 83 del 05 dicembre 2012 e smi è stato approvato un programma di interventi immediati per garantire la continuità dell'esercizio del culto nei vari centri colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012;

- Vista l'ordinanza n. 120 del 11 ottobre 2013 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e sono stati altresì approvati i Piani Annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche – Beni Culturali – Edilizia scolastica ed universitaria;
- Considerato che l'immobile denominato, in è ricompreso nel Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali al n° d'ordine.....e nel Piano Annuale 2013-2014 dei beni culturali (Edilizia scolastica o opere pubbliche) per l'importo di €.....;
- Preso atto che a seguito dell'istanza presentata l'immobile denominato in, è stata riconosciuta con nota del la congruità della spesa a valere sui fondi del commissario per un importo complessivo pari ad €.....;
- Ravvisata la necessità di stipulare la presente convenzione al fine di assicurare e garantire l'uso pubblico del bene ecclesiastico (e/o religioso) inserito nell'elenco degli interventi per i quali il Commissario delegato, in base alle risorse disponibili, ha previsto la concessione dei finanziamenti previsti dal decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse.

1. Le premesse, richiamate in precedenza, fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Assegnazione risorse

1. L'immobile denominato, in è stato oggetto del decreto n..... del..... di assegnazione del finanziamento per la riparazione/ripristino/ricostruzione dal parte del Commissario delegato per la ricostruzione post-sisma 2012 nella Regione Emilia-Romagna per l'importo di €.....;

Art. 3 - Modalità della fruizione pubblica del bene ecclesiastico e/o religioso

1. L'immobile denominato.....sito nel comune di, relativamente ai locali come indicato nella planimetria allegata, sarà aperto al pubblico secondo gli orari previsti per l'esercizio del culto.
2. L'accesso al pubblico è consentito sino ad esaurimento dei posti e comunque nei limiti stabiliti dalle norme di pubblica sicurezza
3. In caso di cessione del bene sia a titolo oneroso che gratuito è fatto obbligo ai proprietari di notificare agli acquirenti ed agli utenti a qualunque titolo del bene l'onere di apertura al pubblico e la relativa durata previsti nella presente convenzione.
4. Il proprietario del bene provvederà all'apposizione di un avviso esterno all'edificio in cui saranno indicate le informazioni relative ai finanziamenti concessi, ai soggetti attuatori ed alle modalità per la visita dell'immobile.

Art. 3a - Modalità della fruizione pubblica del bene ecclesiastico e/o religioso (alternativo all'Art. 3).

1. L'immobile denominato.....sito nel comune di, relativamente ai locali come indicato nella planimetria allegata, sarà aperto al pubblico per almeno quindici giorni l'anno in coincidenza con eventi religiosi e secondo il programma che verrà affisso all'esterno dello edificio.

L'immobile sarà altresì aperto al pubblico previa prenotazione telefonica da effettuarsi almeno quindici giorni precedenti alla visita per un numero di persone non inferiore a dieci

2. L'accesso al pubblico non ha limiti numerici.
3. In caso di cessione del bene sia a titolo oneroso che gratuito è fatto obbligo ai proprietari di notificare agli acquirenti ed agli utenti a qualunque titolo del bene l'onere di apertura al pubblico e la relativa durata previsti nella presente convenzione.
4. Il proprietario del bene provvederà all'apposizione di una targa esterna all'edificio in cui saranno indicate le informazioni relative al finanziamento concesso ed alla visitabilità dell'immobile.

**Art. 3b - Modalità della fruizione pubblica del bene ecclesiastico e/o religioso
(alternativo all'Art. 3 e 3a)**

1. L'immobile denominato.....sito nel comune direlativamente ai locali come indicato nella planimetria allegata, sarà aperto al pubblico solo previa prenotazione telefonica da effettuarsi almeno quindici giorni precedenti alla visita e per un numero di persone non inferiore a 10
2. L'accesso al pubblico non ha limiti numerici.
3. In caso di cessione del bene sia a titolo oneroso che gratuito è fatto obbligo ai proprietari di notificare agli acquirenti ed agli utenti a qualunque titolo del bene l'onere di apertura al pubblico e la relativa durata previsti nella presente convenzione.
4. Il proprietario del bene provvederà all'apposizione di una targa esterna all'edificio in cui saranno indicate le informazioni relative al finanziamento concesso ed alla visibilità dell'immobile .

Art. 4 - Responsabilità civile.

1. Il Commissario delegato per la ricostruzione post sisma maggio 2012 nella Regione Emilia-Romagna non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante l'orario di visita stabilito dal presente atto di convenzione.

Art. 5 – Cause di forza maggiore

1. Nel caso in cui l'edificio in convenzione dovesse riportare successivi danni, la proprietà non sarà tenuta alla riparazione del bene e potrà sospendere la fruibilità dell'edificio se si presenteranno condizioni di pericolo per le persone e che possano esporre il legale rappresentante a richiesta di danni e/o di risarcimento per responsabilità civile.
2. Se la proprietà riterrà possibile la riparazione del danno, la durata della Convenzione sarà sospesa e si riattiverà dopo la nuova apertura dell'immobile.

Art. 6 - Penali.

1. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione per assicurare l'uso pubblico dell'immobile a carico del proprietario, il Commissario delegato provvederà a diffidarlo formalmente con comunicazioni a mezzo lettera o posta elettronica certificata.
2. Accertata la mancata ottemperanza alla diffida il Commissario delegato potrà avviare le procedure per il recupero, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle somme erogate per la riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico del bene sopra descritto in misura proporzionale al periodo di mancata apertura al pubblico ed al tempo ancora restante di validità della convenzione.

Art. 7 –Efficacia e durata della convenzione.

1. La presente convenzione avrà efficacia dalla effettiva conclusione dei lavori di riparazione o ripristino dell'immobile oggetto della presente convenzione eseguiti con i fondi del Commissario delegato per la ricostruzione post sisma maggio 2012 nella Regione Emilia-Romagna.
1. La durata della presente convenzione è fissata in anni dieci a partire dalla fine dei lavori di riparazione o ripristino dell'immobile oggetto della presente convenzione.
2. Le parti concordano che la Convenzione potrà essere modificata di comune accordo e solo in forma scritta e firmata dalle parti.

Art. 8 - Registrazione.

1. La presente convenzione verrà registrata in caso di uso ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le spese di bollo sono a carico dell'Ente Ecclesiastico (o dell'Ente Religioso) mentre le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà comportato la registrazione.
3. Le parti danno lettura della presente Convenzione e dichiarano la stessa conforme alla loro volontà, apponendovi la loro firma nel testo.

Letta, approvata e sottoscritta

Il Commissario Delegato

Timbro e firma _____

L' Ordinario Diocesano della Diocesi di

Timbro e firma _____

Bologna, li